



# IN EVIDENZA

## IL DECRETO TERREMOTO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017 è stata pubblicata la legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, contenente **"Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"**. Nel corso dell'esame parlamentare, sono state apportate significative modifiche al testo originario del decreto che hanno interessato anche le disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari.

La legge attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di III livello.

È previsto affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del nuovo Codice Appalti (del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), entro i limiti ivi previsti, a **professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto ovvero, in mancanza, purché attestino il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.**

La legge n. 45/2017 contiene inoltre disposizioni per l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle strutture di emergenza.

Entro il 31 agosto 2018 ogni edificio scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 dovrà essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica



## PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Sono i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione, a curare la pianificazione urbanistica relativa alla ricostruzione.



## VERIFICHE DI AGIBILITÀ

I tecnici professionisti possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici attraverso la compilazione della scheda AeDES.

## GESTIONE DELLE MACERIE E DEI MATERIALI DI SCAVO

L'articolo 7, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie,

nonché contiene norme per la gestione dei materiali da scavo, anche allo scopo di consentire di operare in deroga alla normativa vigente, e il loro trasporto ai siti di deposito. Ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico, le attività di demolizione e contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie di ciascun edificio.

## DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico) con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.

## VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 dovrà essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Ecco il testo dell'articolo 20-bis:

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi



di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.».

#### **QUOTA 8X1000 AL RESTAURO DEI BENI CULTURALI**

È prevista la destinazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016.





## PROGETTO CASA ITALIA, ISTITUITO IL DIPARTIMENTO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

È istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici. L'istituzione del predetto dipartimento avviene ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla normativa vigente in capo al Dipartimento della Protezione civile e delle altre amministrazioni competenti in materia.

## NORME DI CARATTERE FISCALE

L'articolo 11 del decreto in esame contiene le norme di carattere fiscale. Esso si muove su due fronti: in primo luogo, modifica in più punti l'articolo 48 del D.L. 189/2016 (quest'ultimo, come noto, è stato il primo intervento normativo adottato per fronteggiare l'emergenza terremoto) e, in secondo luogo, introduce ulteriori agevolazioni fiscali.



## RITENUTE E SOSTITUTI D'IMPOSTA

Confermata la possibilità, per i sostituti d'imposta, di regolarizzare, entro il 31 maggio 2017 (e senza applicazione di sanzioni e interessi), gli adempimenti concernenti le ritenute relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto. In particolare, la regolarizzazione agevolata concerne le ritenute non effettuate o non versate nei seguenti periodi:

- dal 24 agosto 2016 (data del primo terremoto) al 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DL 189/2016)
- dal 26 ottobre 2016 (data del successivo terremoto) al 18 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 189/2016).

Resta invariata la norma in materia di "busta paga pesante", secondo cui gli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma possono chiedere al sostituto d'imposta (indipendentemente dal domicilio fiscale di quest'ultimo) di non operare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 (si ricorda che la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché a quelle sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

Viene confermata la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari (con esclusione del rimborso di quanto eventualmente già versato).

La ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni. La disposizione interessa anche le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati ("busta paga pesante"). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, durante l'iter di conversione, è stata inserita la norma in base alla quale la ripresa del versamento delle ritenute non operate può essere disciplinata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze da emanare (entro il 30 novembre 2017) secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 9, comma 2-bis, legge 212/2000). Pertanto, il decreto in parola potrà prevedere la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili (nei limiti della disponibilità del fondo rotativo istituito per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi).

In materia di sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dal terremoto si rinvia anche al Dm 1° settembre 2016 (a sua volta richiamato dall'articolo 48, DL 189/2016).



### **CANONE TV**

Anche la ripresa del versamento del canone tv, mediante addebito sulla bolletta elettrica, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2017. Inoltre, nei casi in cui, a seguito del terremoto, la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per tutto il 2017.



## **ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal Dm 1° settembre 2016, devono essere effettuati entro il mese di dicembre 2017.

## **ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO**

Nel corso del passaggio parlamentare, è stata inserita la norma secondo cui le persone fisiche residenti (o domiciliate) e le persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, oltre a quella dall'imposta di bollo, beneficiano anche dell'esenzione dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentanti alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del governo.

Viene altresì specificato che il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti, effettuato presso gli uffici speciali per la ricostruzione, produce gli stessi effetti della registrazione eseguita secondo le disposizioni del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986). Anche in questo caso, viene stabilito che non si procede al rimborso dell'imposta di registro già versata prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione agevolativa.

## **AGEVOLAZIONI PER I REDDITI DI FABBRICATI**

Altra novità emersa durante il passaggio parlamentare, è la proroga dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 del termine per l'emanazione delle ordinanze sindacali di sgombero funzionali all'individuazione degli immobili inagibili destinatari dei benefici previsti dall'articolo 48, comma 16, DI 189/2016. Quest'ultima disposizione prevede una serie di agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati, esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto delle predette ordinanze. Conseguentemente, viene posticipato al 30 giugno 2017 il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA RISCOSSIONE**

In sede di conversione, è stata confermata la sospensione dal 1° gennaio al 30 novembre 2017 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito esecutivi (relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps), nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori (compresi quelli degli enti locali).

## **AGEVOLAZIONI PER IMPRENDITORI, LAVORATORI AUTONOMI E AGRICOLTORI**

Confermate anche le diverse misure agevolative previste per imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. In sintesi:



finanziamento agevolato (assistito da garanzia dello Stato) per il pagamento dei tributi sospesi (ex articolo 48, DI 189/2016), dei tributi dovuti nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2017 e di quelli dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (per questi ultimi, inoltre, gli stessi soggetti hanno la possibilità di eseguire il versamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018)

i beneficiari corrispondono alle banche gli interessi e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti ricevuti mediante un credito d'imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti (il credito è utilizzabile in compensazione, senza applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla legge ovvero può essere ceduto nell'ambito dello stesso gruppo societario in base alla disciplina della cessione delle eccedenze, ex articolo 43-ter, Dpr 602/1973)

i soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. In sede di conversione, è stato disposto che il piano di ammortamento prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti sono riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018

in capo ai soggetti finanziatori (banche) sono previsti obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per il monitoraggio delle modalità di utilizzo e di restituzione dei finanziamenti agevolati (a tal fine, è prevista l'adozione, entro il 31 maggio 2017, di un provvedimento del direttore dell'Agenzia).

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA**

Importanti novità arrivano per la "rottamazione delle cartelle". Infatti, viene stabilita la proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 del termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Conseguentemente, è posticipato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine entro il quale Equitalia comunica, ai debitori che hanno chiesto la rottamazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Inoltre, con norma di interpretazione autentica, viene chiarito che, ai fini dell'accesso alla rottamazione, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Le ricordate novità riguardano non solo i contribuenti che vivono nelle zone colpite dal terremoto, ma la generalità dei soggetti interessati. Per i primi, comunque, resta ferma la proroga di un anno dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata (commi 1, 2, 3, 3-ter e 12, dell'articolo 6, DI 193/2016).

**PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE [CLICCA QUI](#)**

